SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 24 maggio 1993 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Pisa

Provincia di Bolzano

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1993, n. **156**.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19, è ripubblicato il testo del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1111):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del commercio con l'estero (VITALONE) il 25 marzo 1993.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 26 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 marzo 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 31 marzo 1993, il 21, il 22 e il 28 aprile 1993.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1993 (atto n. 1111/A - relatore sen. FERRARI Karl).

Esaminato in aula e approvato il 5 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2631):

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 6 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 maggio 1993.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 maggio 1993.

Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 18 maggio 1993.

93G0221

LEGGE 22 maggio 1993, n. **157**.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 novembre 1992, n. 452, e 23 gennaio 1993, n. 15.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La dott.ssa Michelina Del Principe, nata a Portici (Napoli) il 16 settembre 1948, capo settore 5° presso l'U.R.L.M.O. di Napoli, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La risanatrice edile», con sede in Napoli, già sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 28 aprile 1977, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo revocata dall'incarico di che trattasi.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A3044

DECRETO 27 aprile 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Marco vigilanza e investigazioni», in Mondragone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta la società cooperativa «San Marco vigilanza e investigazioni», con sede in Mondragone (Caserta), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci.

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Marco vigilanza e investigazioni», con sede in Mondragone (Caserta), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

Art. 2.

L'avv. Raimondo Annecchino, nato a Napoli il 1° gennaio 1955 è nominato commissario liquidatore dell'ente di che trattasi.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A3043

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 maggio 1993

Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di ovoprodotti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visti gli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Decreta:

Art. 1.

Le istanze per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE a stabilimenti per la produzione di ovoprodotti, da presentare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, devono essere redatte in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Le imprese che inoltrano istanza per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE devono effettuare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, un versamento di L. 2.000.000, per le spese relative al sopralluogo presso lo stabilimento, a cura del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1993

Il Ministro. GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI RICONOSCIMENTO CEE

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA

e, p c

All'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma (competente per territorio)

Il sottoscritto
in qualità di responsabile legale della ditta
con sede legale in

via ....
n. .... c.a.p. .... richiede l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, per lo stabilimento sito in...
via ....
n. .... c.a.p. .... destinato alla produzione di:

A01 Uova sgusciate (misto d'uovo) fresche o congelate o surgelate

A02 Uova sgusciate (misto d'uovo) essiccate (o disidratate o cristallizzate

A03 Tuorlo d'uovo fresco o congelato o surgelato . . . . .

A04 Tuorlo d'uovo essiccato (o disidratato o cristallizzato)

A05 Albume liquido o congelato o surgelato. . . . .

A06 Albume essiccato (o disidratato o cristallizzato) . . . .

A07 Prodotti di cui sopra contenenti altri prodotti alimentari o additivi consentiti

Data. ....

Firma ....

ALLEGATO 2

1) Certificato integrale di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente.

2) Planimetria dello stabilimento o laboratorio, in scala 1:100 o 1:500 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi.

3) Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazione in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera ecc.

4) Certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale territorialmente competente (solo per le società di capitale).

5) Copia di un referto di analisi chimica e microbiologica delle acque, da utilizzare nello stabilimento per le lavorazioni alimentari.

6) Copia dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo sversamento delle acque reflue di lavorazione.

7) Una marca da bollo da lire 15.000 (quindicimila) o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

8) Verbale di ispezione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, sullo stabilimento, corredato dal parere favorevole all'attribuzione del numero di riconoscimento CEE.

9) Ricevuta del versamento di L. 2.000.000 per il sopralluogo, da effettuare sul c c postale n. 40984007 intestato a: Ministero sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA.

93A3028

ORDINANZA 21 maggio 1993.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio che modifica le direttive n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonché l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91 CEE, n. 88/289 e n. 91/266 CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali delle specie bovina e suina di carni fresche di provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni di animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento di attuazione della direttiva n. 91/69 CEE che modifica la direttiva n. 72/462 CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina, di carni fresche o prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto 15 marzo 1990 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1993 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983, *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Vista la decisione n. 93/148 CEE che modifica la precedente decisione 81/526 CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dettate in sede comunitaria in materia di condizioni zoosanitarie per le importazioni di carni fresche dalla Svizzera;

Ordina:

Art. 1.

1. Il modello di certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 4 dell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983, in premessa citata, per l'importazione di carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla Svizzera, è sostituito da modello conforme all'allegato *A* della presente ordinanza.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: SVIZZERA

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Origine e provenienza delle carni

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei macello/i riconosciuto/i: ....

....

Indirizzo/i numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei laboratorio/i di sezionamento riconosciuto/i: ....

....

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei magazzino/i frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano

- da animali:

a) che hanno soggiornato in territorio svizzero per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi (1), o

b) che hanno soggiornato nel territorio o in una parte del territorio di uno Stato membro della Comunità europea e o di un Paese che figura nell'elenco rilevante dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi (cfr. parte V - attestato supplementare) (1);

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamentodi tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinaio ufficiale.

V. Attestato supplementare (1)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte comprendono carni importate in Svizzera dal/dai seguente(i) Paese(i) ... e/o dai seguenti Stati membri della Comunità europea ... tra le seguenti date: ...19... e ...19... Subito dopo l'arrivo delle carni fresche in Svizzera, le autorità veterinarie responsabili hanno effettuato i controlli appropriati identici ai controlli richiesti dalla Comunità europea in circostanze analoghe per assicurarsi che le carni fresche soddisfino i requisiti della direttiva 72/462/CEE nonché le condizioni di polizia sanitaria di cui all'art. 4 e le condizioni specifiche di polizia veterinaria di cui all'art. 16 della direttiva 64/433/CEE e degli articoli 3 e 4 della direttiva 72/461/CEE.

Il sottoscritto certifica che copia del certificato che accompagna le carni fresche all'importazione in Svizzera sarà conservato per eventuali ispezioni ad opera di funzionari della Comunità europea durante un periodo non inferiore a 2 anni a decorrere dalla data del presente certificato.

Fatto a .... il ....
(luogo) (data)
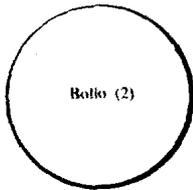
Bollo (2)

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome in stampatello, titolo e qualifica)

(1) Cancellare le diciture superflue.

(2) Il colore del bollo deve essere diverso dal colore della stampa sul certificato».

93A3050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 5 aprile 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio di facoltà del 24 settembre 1991 e 29 ottobre 1991, consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1991 e senato accademico 14 gennaio 1992);

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 1992;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate dagli organi accademici (consiglio di facoltà del 26 gennaio 1993, consiglio di amministrazione del 24 marzo 1993, senato accademico del 30 marzo 1993);

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 96, 97, 98 e 105, comma *e)*, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 96. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali e due corsi introduttivi integrati. Il titolo e le condizioni di ammissione al corso di laurea sono regolati dalle disposizioni di legge.

Dei ventitre insegnamenti annuali, sedici costituiscono l'area comune e sono insegnamenti obbligatori di base, e sette sono insegnamenti di indirizzo: di questi ultimi tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori a sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente fra tutte le discipline indicate nel successivo elenco purché attivate, e in armonia con gli indirizzi e con l'orientamento di cui al proprio piano di studi.

I corsi di insegnamento annuale disporranno di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi di dimostrazioni (quelli semestrali di non più di 45 ore).

Il numero complessivo delle ore di insegnamento è contenuto in 1800 ore, escluse le ore dei corsi integrati. La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti.

Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale didattico con un orientamento generale ed un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse, e un indirizzo paleobiologico. Limitatamente all'orientamento didattico, e a seguito di una sperimentazione biennale, la facoltà può chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico. I *curricula* dei diversi indirizzi e orientamenti e le attività didattiche integrative più sotto specificate devono ispirarsi al principio di una equilibrata distribuzione fra le scienze della vita e le scienze della terra.

La facoltà provvede altresì all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia e uno di scienze della terra, articoli in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazioni complessive, ciascuno secondo lo schema sottoriportato. Detti corsi hanno il fine di far percepire allo studente, fin dall'inizio, gli elementi di integrazione fra le diverse discipline, che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Art. 97.

Corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;
2 citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) fisiologia generale;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Detto corso prevede, indicativamente, l'utilizzazione di non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli titolari di discipline comprendenti gli argomenti sopraelencati

Corso introduttivo integrato di scienze della terra.

1) erosione, morfogenesi, cartografia;

2) sedimentazione, ambienti e facies,

3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia,

4) magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra del precambriano al fanerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione di non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli titolari di discipline comprendenti gli argomenti sopraelencati.

La facoltà, nell'organizzare detti corsi integrati, indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei corsi di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata in laboratorio e/o sul campo. La frequenza di detti corsi introduttivi è obbligatoria. Le modalità di accertamento verranno stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Nei quattro anni di corso il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attività di studio sul campo. La facoltà organizza altresì corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima della assegnazione formale della tesi di laurea.

L'ammissione a sostenere l'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventitre esami. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato farà menzione anche dell'indirizzo seguito.

Insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1, 2);

2) fisica (1, 2);

3) chimica generale e inorganica (1);

4) chimica organica (3);

5) anatomia comparata (4) (9);

6) botanica;

7) sistematica e filogenesi animale;

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia (9),

11) genetica;

12) geografia (5);

13) geologia (6);

14) mineralogia (7);

15) paleontologia;

16) zoologia (8).

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica

(3) Comprende anche elementi di biorganica

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico

(7) Comprende anche elementi di petrografia

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordinamento tra loro, su indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana»

INDIRIZZI

INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo, attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'indennità del naturalista, sia esso ricercatore che professionista.

Con l'orientamento didattico ci si propone di sviluppare gradualmente i fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità, rivolta ad ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti obbligatori comuni:

1) fisiologia vegetale;

2) geografia fisica;

3) botanica sistematica.

ORIENTAMENTO GENERALE.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà e obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco *A*	Blocco *B*
1) biogeografia	1) geochimica
2) biologia cellulare	2) geologia stratigrafica
3) chimica biologica	3) petrografia
4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici	4) geofisica
5) ecologia microbica	5) vulcanologia

Insegnamenti scelti dalla facoltà

Blocco *A* biologia cellulare — Blocco B vulcanologia

ORIENTAMENTO DIDATTICO.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà e obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco *A*	Blocco *B*
1) analisi degli ecosistemi	1) didattica delle scienze naturali
2) anatomia umana	2) educazione ambientale
3) fitosociologia	3) metodologia didattica
4) geologia storica	4) laboratorio di didattica della biologia
5) etologia	5) laboratorio di didattica di scienze della terra

Insegnamenti scelti dalla facoltà

Blocco *A* etologia — Blocco *B*. laboratorio di didattica di scienze della terra

INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista, da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali, nonché nella tutela, conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici.

Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossiers d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

Insegnamenti obbligatori

1) conservazione della natura e delle sue risorse,
2) geologia ambientale,
3) botanica sistematica.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà e obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco).

Blocco *A*	Blocco *B*
1) ecologia delle acque interne	1) idrogeologia
2) geobotanica	2) geologia del quaternario
3) zoocenosi e protezione della fauna	3) geologia regionale
4) igiene ambientale	4) sedimentologia e regime dei litorali
5) museologia naturalistica	5) telerilevamento delle risorse ambientale

Insegnamenti scelti dalla facoltà

Blocco *A*. geobotanica — Blocco *B*. geologia del quaternario

INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali e animali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili, in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico, come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente, saranno valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati, nel quadro della geologia del quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva dai grandi cicli della natura e quanto è determinato dalle attività dell'uomo.

Insegnamenti obbligatori

1) botanica sistematica;
2) stratigrafia;
3) paleobotanica.

Insegnamenti a scelta della facoltà e obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco *A*	Blocco *B*
1) ecologia preistorica	1) geologia marina
2) paleoecologia	2) geochimica
3) paleontologia umana e paletnologia	3) geologia e paleontologia del quaternario
4) palinologia	4) micropaleontologia
5) paleontologia dei vertebrati	5) sedimentologia
6) paleopatologia	6) paleontologia stratigrafica

Insegnamenti scelti dalla facoltà:

Blocco *A* paleontologia umana e paletnologia — Blocco *B*: micropaleontologia

Art. 98. — La facoltà si riserva di poter variare, a seconda delle esigenze locali e della disponibilità dei docenti, la scelta delle discipline nell'ambito dei blocchi di insegnamenti degli indirizzi e orientamenti elencati in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989.

Lo studente, a completamento del proprio *curriculum*, agli insegnamenti già fissati come obbligatori, deve aggiungere almeno altri due insegnamenti scelti, in armonia con l'indirizzo e l'orientamento del proprio piano di studi, fra quelli attivati presso il corso di laurea

in scienze naturali, presso altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o altra facoltà dell'Ateneo di Pisa. Anno per anno saranno resi noti gli elenchi dei corsi attivati.

ELENCO DELLE DISCIPLINE FACOLTATIVE.

analisi degli ecosistemi;
analisi mineralogiche;
anatomia umana;
anatomia vegetale;
antropometria;
biogeografia;
biologia delle popolazioni umane;
biologia cellulare;
biologia marina;
chimica biologica;
conservazione della natura e delle sue risorse;
didattica delle scienze naturali;
ecologia delle acque interne;
ecologia preistorica;
ecologia microbica;
ecologia umana;
educazione ambientale;
embriologia e morfologia sperimentale;
etologia;
fisiologia vegetale;
fitogeografia,
fitosociologia;
fotogeologia,
geochimica;
geodinamica;
geofisica,
geografia fisica;
geologia ambientale;
geologia marina;
geologia regionale;
geologia storica;
geologia stratigrafica,
geologia strutturale;
geologia e paleontologia del quaternario,
geomorfologia;
geotermia;
giacimenti minerari;
idrogeologia,
igiene ambientale,
istologia ed embriologia.
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
laboratorio di metodologie zoologiche;
lichenologia;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici,
metodologia didattica;
micologia;
micropaleontologia,
mineralogia applicata,
museologia naturalistica,
paleoantropologia;
paleobotanica;
paleoclimatologia;
paleoecologia;
paleontologia dei vertebrati,
paleontologia stratigrafica,
paleontologia umana e paletnologia;
paleopatologia;
paletnologia,
palinologia;
petrografia;
petrografia applicata,
primatologia,
principi di valutazione di impatto ambientale;
protistologia;
sedimentologia;
sedimentologia e regime dei litorali;
stratigrafia;
telerilevamento delle risorse ambientali;
vulcanologia;
zoocenosi e protezione della fauna.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisica se non si è superato l'esame di «istituzioni di matematiche»,

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di mineralogia se non si sono frequentati i corsi di «chimica generale e inorganica», «fisica»

Norme transitorie.

Gli studenti già iscritti possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento

La facoltà stabilirà le modalità di convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione può essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Pisa, 5 aprile 1993

Il rettore FLIA

93A3008

PROVINCIA DI BOLZANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1993

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano. (Deliberazione n. 2026)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 6767, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche in provincia di Bolzano;

Visti i decreti del presidente della giunta provinciale del 26 maggio 1975, n. 31, del 21 gennaio 1980, n. 1/80-LB e del 18 novembre 1985, n. 1/85-ZV/III, con i quali sono stati approvati rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano;

Ritenuto che si rende necessario provvedere all'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano delle acque ricadenti entro i confini amministrativi della provincia di Bolzano ma iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento (regio decreto del 15 gennaio 1942);

Rilevato che la provincia autonoma di Trento ha approvato con deliberazione del 16 novembre 1990, n. 14341, il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento, stralciando con esso le acque pubbliche ricadenti sul territorio della provincia di Bolzano;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, compilato a cura dell'ufficio acque pubbliche;

Visti:

l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

l'art. 3 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40;

La giunta provinciale a voti unanimi legalmente espressi;

Delibera:

di disporre la pubblicazione dell'allegato schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

di concedere un termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entro il quale coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione;

di incaricare l'ufficio acque pubbliche dell'esecuzione della presente deliberazione.

Bolzano, 19 aprile 1993

Il presidente

Il segretario

ALLEGATO

SCHEMA DEL QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

N.B. Il presente schema del quarto elenco suppletivo è ripartito in tre parti:

A) Nuove iscrizioni: contiene cinquantaquattro corsi d'acqua e sorgenti, classificati in ordine progressivo iniziando con il numero 7000.

B) Trascrizione: contiene centoventisei acque pubbliche già iscritte nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Trento che vengono inserite per competenza nel presente schema di elenco suppletivo della provincia di Bolzano.

Per ragioni tecniche di elaborazione elettronica dati viene mantenuta l'originaria numerazione dell'elenco di Trento (per es. n. 321) e riportata in ordine della serie numerica tremila (per es. n. 3321).

C) Stralcio: riguarda una sorgente ed un corso d'acqua.

A) NUOVE ISCRIZIONI

Num.	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
7000	L'acqua sotterranea nel territorio della provincia di Bolzano		Tutti i comuni	L'intera portata delle falde sotterranee in provincia di Bolzano
7001	Sorgente su p.f. 826 C.C. Caminata	Rio di Riva n. 649	Campo Tures	
7002	Sorgenti su pp.ff. 2421 e 2422 C.C. Braies	Rio Stolla n. 467	Braies	
7003	Sorgente su p.f. 563 C.C. Selva dei Molini	Rio Selva dei Molini n. 805	Selva dei Molini	
7004	Sorgenti su pp.ff. 265 e 266 C.C. Riomolino	Rio dei Molini n. 633	Gais	
7005	Sorgenti su pp.ff. 764, 765, 766, 774.8 e 774.9 C.C. Gais	Torrente Aurino n. 630	Gais	
7006	Sorgenti su pp.ff. 230 e 658 C.C. Riomolino	Rio dei Molini n. 633	Gais	

Num	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
7007	Sorgente Lechner su p f 515 e sorgenti Tanzfeld e Larchen su p f 480 C C Vandoies di Sopra	Fiume Rienza numero 248	Vandoies	
7008	Sorgenti su pp ff 26/1 e 36/1 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7009	Sorgenti su p f 178 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7010	Sorgenti su pp.ff 433 e 434/1 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7011	Sorgenti su pp ff 421/1 e 421/2 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7012	Sorgente su p f 379 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7013	Sorgenti su pp ff 194 e 199 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7014	Sorgenti su pp ff 134, 170, 171, 172, 173, 174 e 175 C C Valles	Rio di Valles n 919	Rio di Pusteria	
7015	Rio Kohlstatt	Torr. Talvera numero 1263	S Genesio	Dallo sbocco alle origini
7016	Rio Radel	Torr Talvera numero 1263	Sarentino	Dallo sbocco alle origini
7017	Rio Prantl	Torr Talvera numero 1263	Sarentino	Dallo sbocco alle origini
7018	Rio Niescheben	Rio Ghetiun numero 1293	Sarentino	Dallo sbocco alle origini
7019	Rio Kreuzwies (Rio Campitello)	Rio Giovo n. 1373	S Genesio	Dallo sbocco alle origini
7020	Sorgenti su pp.ff 495, 496/1, 549 e 555 C C Selva di Val Gardena	Rio di Vallelunga n 156	Selva di Val Gardena	
7021	Sorgenti Plan dal Vicel, Sponata 1 e Sponata 3 su p f 3195, Plaön su p.f 3177 e Questa su p.f 3187 C.C Badia	Rio Gadera n 281	Badia	
7022	Sorgente Verda su p f 3559/2 C C Badia	Rio Gadera n 281	Badia	
7023	Sorgenti Funtanes su p f 908/1 C C Selva	Rio Gardena n 129	Selva di Val Gardena	
7024	Sorgente su p f 2852 C C Prato	Rio Solda n 2024	Prato	
7025	Sorgente su p f 2742 C C Prato	Rio Solda n 2024	Prato	
7026	Sorgenti su pp ff 2697, 2692, 2683, e 2666 C C. Prato	Rio Solda n 2024	Prato	
7027	Sorgente su p f 308/2 C C. Resia	Lago di Resia n 1944	Curon	
7028	Sorgente su p f 1970 C C Curon	Lago di Resia n 1944	Curon	
7029	Sorgente su p f. 1499/1 C C Glorenza	Rio Pavile n 2017	Glorenza	
7030	Sorgente su p f 499 C C Sluderno	Rio Saldura n 1832	Sluderno	
7031	Sorgente su p f 223 C C Oris	Rio di Tanas numero 1825	Lasa	
7032	Sorgente Zillim su p f 427/1 C C Corces	Fiume Adige n 1	Silandro	
7033	Sorgente su p f 2167/1 C C Martello	Rio Plima n 2069	Martello	
7034	Sorgenti su pp ff 1292, 1327 e 1325 C C Stilves	Fiume Isarco n 25	Campo di Trens	
7035	Sorgente Tschopfer su p f 1678/1 e sorgente Rauchecker su p f. 1543/28 C C Stilves	Rio di Dosso numero 1144	Campo di Trens	
7036	Sorgenti Frotscher su p f 2684 e sorgente Kaltwasser su p f 2685 C C Barbiano	Rio di Gondo numero 1244	Barbiano	

Num	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
7037	Acque scaturienti nella nuova galleria FS di Fleres (tra il km progressivo 1,000 e km 1,700)	Rio di Fleres numero 1030	Brennero	
7038	Fosso Spital	Rio Molino (rio Villandro) n. 1234	Villandro	
7039	Sorgenti Blabacher su pp ff 2282 e 2283 parte NE C.C Velturno	Rio Blafirgen numero 1221	Velturno	
7040	Sorgente su p f 1635/1 C C Stilves		Campo di Trens	
7041	Sorgente Geigerbachl su p f 1042/10 C C. Luson	Rio Lasanca n 252	Luson	
7042	Sorgente Nußbaumer Erdstall su p.f. 2757 C C Villandro	Rio degli Orli numero 1236	Villandro	
7043	Sorgente Pardumer su p.f 2485/2 e sorgente Braunwiesler su p.f 2479 C C Villandro	Rio degli Orli numero 1236	Villandro	
7044	Sorgente Gesennen su p f 836 C C Ridanna	Rio Ridanna numero 1067	Racines	
7045	Sorgente Gansor su p.f. 1263 C C Luson	Rio Lasanca n 252	Luson	
7046	Sorgente Ralser su p f 131/2 C.C. Brennero	Fiume Isarco n. 25	Brennero	
7047	Sorgente Kantiol su p f 1231 C C Funes	Rio di Funes n 207	Funes	
7048	Sorgenti Rumschluns su pp ff 922/10 e 922/11 C.C Funes	Rio di Funes n 207	Funes	
7049	Sorgenti Ponteletto su pp ff 435 e 443 C C Mezzaselva	Rio del Monte numero 1151	Fortezza	
7050	Sorgenti su p f 1153/1 C.C Fleres	Rio di Fleres numero 1030	Brennero	
7051	Sorgente Tumortal (galleria) su p f. 2201/1 C C Caldaro	Rio Molini n 2334	Caldaro	
7052	Sorgenti Otzbrunn su p.f 175 C C Avelengo	Rio Sala n 1443	Avelengo	
7053	Sorgente Rungg su p.f 2269/2 C C Cortaccia		Cortaccia	

B) TRASCRIZIONE
dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento

Num	Denominazione	Foce o bacino	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Già iscritto nell'elenco della prov di Trento al n
		Bacino idrico del fiume Avisio			
3321	Fiume Avisio	Fiume Adige n 1 Trento	Anterivo	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	321
3638	Rio di Solaiolo . . .	Rio di Val Predaia n. 630 Trento	Trodena	Dalle origini al confine con la provincia di Trento	638
3639	Rivo Cuggal	Fiume Avisio numero 3321	Anterivo	Dallo sbocco alle origini	639
3640	Rivo Val Gausa . .	Fiume Avisio n 321 Trento	Anterivo	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	640
3641	Rio di Pramarino	Rio Val Gausa numero 3640	Anterivo	Dallo sbocco alle origini	641
3647	Lago Bianco . .	Rio Bianco n 642 Trento	Salorno	Tutto lo specchio d'acqua	647

Bacino idrico del fiume Adige

Num.	Denominazione	Foce o bacino	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Già iscritto nell'elenco della prov di Trento al n
3714	Fossa Porzen	Fiume Adige n 1 Trento	Salorno	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	714
3715	Fossa Lutterotti	Fossa Porzen numero 3714	Salorno	Tutto il percorso	715
3716	Tovo di Carnedo	Fossa Porzen numero 3714	Salorno-Egna	Dallo sbocco alle origini	716
3717	Rio Tigia o Rio della Cascata.	Rio Molino n. 3731	Salorno	Dallo sbocco al confine con la provincia di Trento	717
3718	Sorgente Sorte Boschiva Beneficio Parrocch	Rio Tigia n 3717	Salorno		718
3719	Rio Valle Ciaserari .	Rio Tigia n 3717	Salorno	Dallo sbocco al confine con la provincia di Trento	719
3720	Rio di Maserei . . .	Rio Tigia n 3717	Salorno	Dallo sbocco al confine con la provincia di Trento	720
3721	Rio di Val Stanausera	Rio Tigia n. 3717	Salorno	Dallo sbocco al confine con la provincia di Trento	721
3723	Sorgente Bosco Vallazze	Rio Tigia n. 3717	Salorno		723
3724	Sorgente Bosco Nardin .	Rio Tigia n. 3717	Salorno		724
3725	Sorgente Bosco Tonini .	Rio Tigia n 3717	Salorno		725
3726	Sorgente Prati Bortolotti	Rio Tigia n. 3717	Salorno		726
3727	Sorgente Bosco Poier	Rio Tigia n. 3717	Salorno		727
3728	Sorgente Bosco Schwarzhof o delle Sette Fontane	Rio Tigia n. 3717	Salorno		728
3729	Sorgenti Prati Poier . . .	Rio Tigia n. 3717	Salorno		729
3730	Sorgente Bosco Maso de' Gelmini	Rio Tigia n. 3717	Salorno		730
3731	Torrente Molino o di San Giovanni o ai Pochi di Salorno	Fossa Porzen numero 3714	Salorno	Dallo sbocco alle origini	731
3732	Sorgenti Sorti Comunali . .	T. Molino n 3731	Salorno		732
3733	Sorgenti Bosco Masetti o Korb	T. Molino n. 3731	Salorno		733
3734	Sorgenti Bosco Rossi . . .	Tovo di Carnedo n. 3716	Salorno		734
3735	Rio Carnedo . .	Tovo di Carnedo n. 3716	Salorno-Egna	Dallo sbocco alle origini	735
3736	Sorgente Bosco Dorigoni	Rio Carnedo numero 3735	Salorno		736
3737	Sorgente Bosco d'Anna	Rio Carnedo numero 3735	Salorno		737
3738	Sorgente Bosco Giacomuzzi	Rio Carnedo numero 3735	Salorno		738
3739	Sorgente Bosco e Prato in località Cauria	Rio Carnedo numero 3735	Salorno		739
3740	Sorgente su p f 2510 C C Salorno loc Gruberhof	Rio Carnedo numero 3735	Salorno		740
3741	Sorgente Carnedo	Tovo di Carnedo n. 3716	Egna		741
3742	Rio di Val dell'Anguilla . . .	Fiume Adige n 1	Egna-Salorno	Dallo sbocco alle origini	742
3743	Sorgente di Mazzone . .	Fiume Adige n. 1	Egna		743
3744	Fossa di Egna	Fiume Adige n. 1	Egna	Tutto il percorso	744
3745	Torrente Trodena (Torrente Vill.)	Fiume Adige n. 1	Egna-Montagna-Trodena	Dallo sbocco alle origini	745
3746	Rio di Casignano	T. Trodena n 3745	Egna-Montagna	Dallo sbocco alle origini	746
3747	Sorgente Kuttwald. .	Rio di Casignano n. 3746	Montagna		747
3748	Rio di Ronchi o di Campi. . . .	T. Trodena n 3745	Trodena	Dallo sbocco alle origini	748
3749	Sorgenti Cislon Alto e Basso	T. Trodena n 3745	Trodena		749
3750	Sorgente Kalko-Felaries .	T Trodena n 3745	Montagna		750
3751	Sorgente Bosco di Prati	Fiume Adige n. 1	Egna		751

Num	Denominazione	Foce o bacino	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Già iscritto nell'elenco della prov di Trento al n
3752	Rio di Ora (Nero) o R di Fontanefredde	Fiume Adige n 1	Ora-Egna-Aldino Montagna-Trodena	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	752
3753	Sorgente San Daniele	Rio di Ora n 3752	Ora		753
3754	Rio di Montagna	Rio di Ora n 3752	Montagna-Ora	Dallo sbocco alle origini	754
3755	Sorgente Cislon	Rio di Montagna n 3754	Montagna		755
3756	Rio Branten	T Nero n 3752	Aldino	Dallo sbocco alle origini	756
3757	Sorgente Nova Capanna	Rio Branten numero 3756	Aldino		757
3758	Rio Redagno	T Nero n 3752	Aldino	Tutto il percorso	758
3759	Sorgente degli Occhini	Rio Redagno numero 3758	Aldino		759
3760	Rio delle Foglie	Rio Redagno numero 3758	Aldino	Dallo sbocco alle origini	760
3761	Rio Felser e Sorgenti Felser	Rio delle Foglie numero 3760	Aldino	Dallo sbocco alle origini	761
3762	Sorgente Lerga	Rio delle Foglie n 3760	Aldino		762
3763	Rio Losalba	T Nero n 3752	Aldino	Dallo sbocco alle origini	763
3764	Fosso Grande o di Bronzolo o Adige Vecchio	Fiume Adige n 1	Bronzolo-Ora	Tutto il percorso	764
3765	Sorgente Fontana Fredda	Fossa del Lago numero 3766	Ora		765
3766	Fossa del Lago	Fossa Grande di Bronzolo n 3764	Ora-Bronzolo	Dallo sbocco alle origini	766
3767	Rio di Valdagno	Fiume Adige n 1	Bronzolo-Aldino	Dallo sbocco alle origini	767
3768	Lago del Colle	Rio di Valdagno n 3767	Aldino		768
3769	Sorgenti Kronberg	Rio di Valdagno n 3767	Aldino		769
3774	Fossa del Campo	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Termeno-Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	774
3775	Rio Val di Inferno	Fossa del Campo n 3774	Termeno	Dallo sbocco alle origini	775
3776	Rivo Schmid	Rio Val di Inferno n 3775	Termeno	Dallo sbocco alle origini	776
3777	Rio Weisen	Rio Val di Inferno n 3775	Termeno	Dallo sbocco alle origini	777
3778	Sorgente Cascata sulla p f 728	Rio Val di Inferno n 3775	Termeno		778
3779	Rio di Cortaccia	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	779
3780	Rio Largo	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	780
3781	Rio Colle	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	781
3782	Rio Niclar	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	782
3783	Sorgenti Terzelette	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Magre		783
3784	Sorgente Regenstein	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Magre		784
3785	Rivo Favogna di Sopra	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Magre-Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	785
3786	Sorgenti «Alle Leite»	Rio Favogna di Sopra n. 3785	Magré		786
3787	Sorgente Putzwald	Fossa Grande di Caldaro n 2330	Magré		787
3788	Rio di Valle dei Molini	Fossa Grande di Caldaro n 772 Trento	Magré-Cortaccia	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	788

Num	Denominazione	Foce o bacino	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Già iscritto nell'elenco della prov di Trento al n
3789	Rio di Valle dell'Inferno	Rio di Valle dei Molini n. 788 Trento	Magré	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	789
3790	Rio di Favogna di Sotto (o di Favogna)	Rio di Valle dei Molini n. 3788	Magré	Dallo sbocco alle origini	790
3791	Sorgente Maso del Beneficio	Rio Favogna di Sopra n. 3785	Magré		791
3792	Sorgente Stimpfl	Rio Favogna di Sopra n. 3785	Magré		792
3793	Sorgente Carli	Rio Favogna di Sopra n. 3785	Magré		793
3794	Sorgente Hofstatt	Rio Favogna di Sopra n. 3785	Magré		794
3795	Rio Selvaggio	Rio di Valle dei Molini n. 3788	Magré-Cortaccia	Dallo sbocco alle sorgenti d'origine	795
3796	Rio Bosconero	Rio di Valle dei Molini n. 3788	Magré-Cortaccia	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	796
3797	Rio Au o di Penone	Fossa Grande di Caldaro n. 2330	Cortaccia	Dallo sbocco alle origini	781/bis

Bacino idrico del fiume Noce

Num	Denominazione	Foce o bacino	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Già iscritto nell'elenco della prov di Trento al n
3866	Torrente Novella	Fiume Noce n. 800 Trento	S. Felice-Madonna di Senale	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	866
3885	Rio Santa Maria	T. Novella n. 866 Trento	S. Felice	Tutto il percorso in provincia di Bolzano	885
3886	Lago Santa Maria	Rio S. Maria n. 3885	S. Felice		886
3888	Rivo di S. Felice	T. Novella n. 866 Trento	S. Felice	Dalle origini al confine con la provincia di Trento	888
3889	Sorgente Prato della Chiesa di San Felice	T. Novella n. 3866	S. Felice		889
3890	Rio della Cascata	T. Novella n. 3866	S. Felice-Madonna di Senale	Dallo sbocco alle origini	890
3891	Rio Valle dei Molini	Rio d. Cascata numero 3890	S. Felice	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti in loc. Prato del Tiglio	891
3892	Sorgente Prato del Tiglio	Rio dei Molini numero 3891	Madonna di Senale		892
3893	Rio del Luco o Luch	T. Novella n. 3866	Madonna di Senale	Dallo sbocco alle origini	893
3894	Sorgente al Passo delle Palade	Rio del Luco numero 3893	Madonna di Senale		894
3895	Sorgente Smon	T. Novella n. 3866	Madonna di Senale		895
3935	Torrente Pescara	Fiume Noce n. 800 Trento	Lauregno-Proves	Dal confine con la provincia di Trento alla confluenza dei R. Leder e Masseria	935
3940	Rio dei Prati	T. Pescara n. 3935	Lauregno	Dallo sbocco alle origini	940
3941	Rio San Vito	Rio dei Prati numero 3940	Lauregno	Dallo sbocco al confine con la provincia di Trento	941
3943	Rio Mansino	Rio di Valers n. 3947	Lauregno	Dallo sbocco alle origini	943
3944	Sorgente alle Valace	Rio Mansino numero 3943	Lauregno		944
3945	Rio dei Colmenati	Rio dei Prati numero 3940	Lauregno	Dallo sbocco alle origini	945
3946	Sorgente alle Valace	Rio dei Colmenati n. 3945	Lauregno		946
3947	Rio di Valers	T. Pescara n. 3935	Lauregno	Dallo sbocco alla loc. Lampleiten	947
3948	Rio Casera	T. Pescara n. 3935	Lauregno	Dallo sbocco alle origini	948
3949	Rio di Sanablana	T. Pescara n. 3935	Lauregno	Dallo sbocco alle origini	949
3950	Rio Leder	T. Pescara n. 3935	Lauregno-Proves	Dallo sbocco al confine con la provincia di Trento	950
3952	Sorgente Malga di Cloz	Rio Leder n. 3950	Lauregno		952
3953	Rio Casera	Rio Masseria numero 3955	Proves	Tutto il percorso	953
3954	Sorgente Malga di Revò	Rio Casera n. 3953	Proves		954
3955	Rio Masseria	T. Pescara n. 3935	Proves	Dallo sbocco alle origini	955
3956	Sorgente Maso Pergheri	T. Pescara n. 3935	Proves		956
3957	Sorgente Maso Maeri	T. Pescara n. 3935	Proves		957

Num	Denominazione	Foce o bacino	Comuni toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Già iscritto nell'elenco della prov di Trento al n
3958	Rio Camper	T Pescara n 3935	Proves	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti alimentatrici in località Alpe di Brez	958
3959	Sorgente alla Manzara	Rio Camper n 3958	Proves		959
3960	Sorgente Malga di Brez	Rio Camper n 3958	Proves		960
3961	Sorgente alla Valle di fuori Proves	T Pescara n. 3935	Proves		961
3962	Sorgente alla Chiesa di Proves	T Pescara n 3935	Proves		962
3963	Sorgente Maso Crislotti	T Pescara n 3935	Proves		963
3964	Sorgente in località Pucher.	T Pescara n 3935	Proves		964
3965	Sorgente in località Caslet .	T Pescara n 3935	Proves		965
3966	Sorgente in località Stablet.	T. Pescara n. 3935	Proves		966
3967	Sorgente in località Valorz. .	T. Pescara n 3935	Proves		967
3968	Sorgente in località Prion . .	T Pescara n. 3935	Proves		968
3969	Sorgente in località Lucata.	T Pescara n 3935	Proves		969
3970	Sorgente in località Corbola .	T Pescara n 3935	Proves		970

C - STRALCIO

N	Denominazione	Foce o sbocco	Comune toccato
1232	Sorgente Faltner su p.ed. 57 C C Villandro	Fiume Isarco n. 25	Villandro
2191	Rio di S Anna	Fiume Adige n. 1	Cermes

93A3009

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1993), convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 156 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni».

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13». Il D.L. n. 13/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 67 del 22 marzo 1993)

Art. 1.

1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:

a) lire 30 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71 *(a)*, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia. I fondi necessari alla realizzazione del programma promozionale straordinario, da realizzare tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti allo stesso Istituto, a fronte di singoli progetti elaborati sulla base di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero e da questi approvati; il medesimo Ministro adotta altresì, all'interno e all'estero, le iniziative utili a incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,

n. 394 *(b)*, per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari;

c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 *(c)*;

d) lire 10 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 *(d)*, a progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in Paesi extracomunitari;

e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 *(e)*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 *(f)*, come rifinanziata dalla tabella *D* della legge 23 dicembre 1992, n. 500 *(g)*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.

(a) La legge n. 71/1976 reca «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane».

(b) Il D.L. n. 251/1981 reca provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

(c) La legge n. 83/1989 reca: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».

(d) Il testo dell'art. 2 della legge n. 304/1990 (Provvedimenti per la promozione delle esportazioni) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può concedere contributi, tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, alla realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti.

2. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunità europee, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo 1991-1992. Tale disponibilità verrà iscritta al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».

(e) La legge n. 1083/1954 reca: «Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane».

(f) La legge n. 752/1986 è la legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

(g) La tabella *D* annessa alla legge n. 500/1992 (Legge finanziaria 1993) rifinanzia la legge n. 752/1986 con la somma di 1.500.000 milioni di lire.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3077

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1993), convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 maggio 1993, n. 157 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 novembre 1992, n. 452, e 23 gennaio 1993, n. 15». I DD.LL. n. 452/1992 e n. 15/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993 e n. 70 del 25 marzo 1993).

Art. 1.

1. La partecipazione azionaria del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 *(a)*, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 *(b)*, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

(a) Il D.L. n. 807/1981 reca. «Autorizzazione della GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica».

(b) Il testo dell'art. 3 della legge n 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) è il seguente·

«Art. 3. — Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'art. 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - CBS", previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo art. 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione ed ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti»

Art. 2.

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3078

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 19 maggio 1993.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti concernenti le modalità di acquisizione e registrazione dei dati nell'archivio unico informatico.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si forniscono le seguenti precisazioni:

1) gli intermediari finanziari, che ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, danno corso, sino al 30 giugno 1993, ad operazioni per corrispondenza che incidono su rapporti non ancora compiutamente integrati con i dati identificativi previsti, sono tenuti ad effettuare le relative registrazioni nell'archivio unico informatico riportando il valore 14 (registrazione operazione incompleta) all'attributo A52 (tipo registrazione) previsto negli standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992;

2) nel caso di variazioni dei dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordinate di riferimento dei rapporti stessi, gli intermediari possono procedere all'acquisizione

dei nuovi dati nell'archivio unico informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra loro tramite gli attributi A22 (valore 2) ed A53 (valore di connessione). La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52 valore 31) dovrà contenere le informazioni relative al rapporto prima della variazione, la seconda registrazione (tipo registrazione, attributo A52 valore 32) dovrà contenere le nuove complete informazioni (relative al rapporto) risultanti dalla variazione:

3) ai fini degli obblighi di integrazione dei dati identificativi, le società emittenti carte di credito i cui rapporti con i titolari sono regolati attraverso conti bancari possono indicare nell'archivio unico informatico, quali estremi del documento di identificazione, le coordinate bancarie del conto corrente intestato al soggetto titolare della carta, a valere sul quale avvengono i pagamenti per l'utilizzo delle predette carte, ovviamente per i rapporti accesi non oltre il termine perentorio del 30 giugno 1993;

4) nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a lire 20 milioni, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire una unica registrazione, riportando negli attributi A33 ed F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione «BENEFICIARI DIVERSI»;

5) ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa del Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, le società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che eseguono operazioni in nome proprio e per conto di fiducianti, attraverso ordini di pagamento o accreditamento disposti o ricevuti presso intermediari bancari, con sede in Italia o all'estero, devono procedere alla registrazione di tali operazioni nel proprio archivio informatico riportando i dati completi del soggetto (ordinante/beneficiario) per conto del quale agiscono, gli estremi del soggetto controparte, l'intermediario bancario del soggetto controparte.

Le società fiduciarie, in qualità di intermediari abilitati, provvederanno ad inserire i dati concernenti le suddette operazioni nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'Ufficio italiano dei cambi.

Al fine di evitare duplicazioni nelle registrazioni, l'intermediario bancario che dà esecuzione agli ordini di cui sopra non effettua registrazioni sotto il nome della fiduciaria. Al contrario, si ricorda che gli intermediari bancari che eseguono ordini di pagamento o accreditamento disposti da altri intermediari non bancari per conto di clientela nota effettuano le registrazioni sotto il nome della stessa clientela;

6) in relazione a quanto reso noto con comunicato stampa del Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento disposti a valere su conti, depositi, o altri rapporti continuativi esistenti presso banche site nel territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono a carico dell'intermediario italiano ordinante o beneficiario; in tali casi debbono essere utilizzati rispettivamente i codici paese 037 e 093

Il direttore: CIAMPICALI

93A3052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 18 maggio 1993 è stato revocato il decreto ministeriale 30 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1993, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Moroni Renato alla sede di Sant'Angelo a Fasanella, distretto notarile di Salerno

93A3034

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia di ozono, adottato dalla seconda riunione delle parti a Londra il 29 giugno 1990.

Si riporta qui di seguito il testo dell'emendamento sopracitato che è stato approvato dall'Italia in data 21 febbraio 1992 ed è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2, par. 1, il 10 agosto 1992, essendo stato accettato da Danimarca, Canada, Cile, Cina, Comunità economiche europee, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Maldive, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Sud Africa:

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Preambular paragraphs

1. The 6th preambular paragraph of the Protocol shall be replaced by the following:

> Determined to protect the ozone layer by taking precautionary measures to control equitably total global emissions of substances that deplete it, with the ultimate objective of their elimination on the basis of developments in scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations and bearing in mind the developmental needs of developing countries,

2. The 7th preambular paragraph of the Protocol shall be replaced by the following:

> Acknowledging that special provision is required to meet the needs of developing countries, including the provision of additional financial resources and access to relevant technologies, bearing in mind that the magnitude of funds necessary is predictable, and the funds can be expected to make a substantial difference in the world's ability to address the scientifically established problem of ozone depletion and its harmful effects,

3. The 9th preambular paragraph of the Protocol shall be replaced by the following:

> Considering the importance of promoting international co-operation in the research, development and transfer of alternative technologies relating to the control and reduction of emissions of substances that deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of developing countries,

B. Article 1: Definitions

1. Paragraph 4 of Article 1 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:

> 4. "Controlled substance" means a substance in Annex A or in Annex B to this Protocol, whether existing alone or in a mixture. It includes the isomers of any such substance, except as specified in the relevant Annex, but excludes any controlled substance or mixture which is in a manufactured product other than a container used for the transportation or storage of that substance.

2. Paragraph 5 of Article 1 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:

> 5. "Production" means the amount of controlled substances produced, minus the amount destroyed by technologies to be approved by the Parties and minus the amount entirely used as feedstock in the manufacture of other chemicals. The amount recycled and reused is not to be considered as "production".

3. The following paragraph shall be added to Article 1 of the Protocol:

> 9. "Transitional substance" means a substance in Annex C to this Protocol, whether existing alone or in a mixture. It includes the isomers of any such substance, except as may be specified in Annex C, but excludes any transitional substance or mixture which is in a manufactured product other than a container used for the transportation or storage of that substance.

C. Article 2, paragraph 5

Paragraph 5 of Article 2 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:

> 5. Any Party may, for any one or more control periods, transfer to another Party any portion of its calculated level of production set out in Articles 2A to 2E, provided that the total combined calculated levels of production of the Parties concerned for any group of controlled substances do not exceed the production limits set out in those Articles for that group. Such transfer of production shall be notified to the Secretariat by each of the Parties concerned, stating the terms of such transfer and the period for which it is to apply.

D. Article 2, paragraph 6

The following words shall be inserted in paragraph 6 of Article 2 before the words "controlled substances" the first time they occur:

> Annex A or Annex B

E. Article 2, paragraph 8 (a)

The following words shall be added after the words "this Article" wherever they appear in paragraph 8 (a) of Article 2 of the Protocol:

> and Articles 2A to 2E

F. Article 2, paragraph 9 (a) (i)

The following words shall be added after "Annex A" in paragraph 9 (a) (i) of Article 2 of the Protocol:

> and/or Annex B

G. Article 2, paragraph 9 (a) (ii)

The following words shall be deleted from paragraph 9 (a) (ii) of Article 2 of the Protocol:

from 1986 levels

H. Article 2, paragraph 9 (c)

The following words shall be deleted from paragraph 9 (c) of Article 2 of the Protocol:

representing at least fifty per cent of the total consumption of the controlled substances of the Parties

and replaced by:

representing a majority of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 present and voting and a majority of the Parties not so operating present and voting

I. Article 2, paragraph 10 (b)

Paragraph 10 (b) of Article 2 of the Protocol shall be deleted, and paragraph 10 (a) of Article 2 shall become paragraph 10.

J. Article 2, paragraph 11

The following words shall be added after the words "this Article" wherever they occur in paragraph 11 of Article 2 of the Protocol:

and Articles 2A to 2E

K. Article 2C: Other fully halogenated CFCs

The following paragraphs shall be added to the Protocol as Article 2C:

Article 2C: Other fully halogenated CFCs

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1993, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex B does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of consumption in 1989. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of production in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1997, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex B does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of consumption in 1989. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of production in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2000, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex B does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1989.

L. Article 2D: Carbon tetrachloride

The following paragraphs shall be added to the Protocol as Article 2D:

Article 2D: Carbon tetrachloride

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group II of Annex B does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of consumption in 1989. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of production in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2000, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group II of Annex B does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1989.

M. Article 2E: 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)

The following paragraphs shall be added to the Protocol as Article 2E:

Article 2E: 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1993, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group III of Annex B does not exceed, annually, its calculated level of consumption in 1989. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, its calculated level of production in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group III of Annex B does not exceed, annually, seventy per cent of its calculated level of consumption in 1989. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, seventy per cent of its calculated level of consumption in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2000, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group III of Annex B does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of consumption in 1989. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of production in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group III of Annex B does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1989.

5. The Parties shall review, in 1992, the feasibility of a more rapid schedule of reductions than that set out in this Article.

N. Article 3: Calculation of control levels

1. The following shall be added after "Articles 2" in Article 3 of the Protocol:

, 2A to 2E,

2. The following words shall be added after "Annex A" each time it appears in Article 3 of the Protocol:

or Annex B

O. Article 4: Control of trade with non-Parties

1. Paragraphs 1 to 5 of Article 4 shall be replaced by the following paragraphs:

1. As of 1 January 1990, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex A from any State not party to this Protocol.

1 *bis*. Within one year of the date of the entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex B from any State not party to this Protocol.

2. As of 1 January 1993, each Party shall ban the export of any controlled substances in Annex A to any State not party to this Protocol.

2 *bis*. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of any controlled substances in Annex B to any State not party to this Protocol.

3. By 1 January 1992, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of products containing controlled substances in Annex A. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

3 *bis*. Within three years of the date of the entry into force of this paragraph, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of products containing controlled substances in Annex B. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

4. By 1 January 1994, the Parties shall determine the feasibility of banning or restricting, from States not party to this Protocol, the import of products produced with, but not containing, controlled substances in Annex A. If determined feasible, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such products. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

4 bis. Within five years of the date of the entry into force of this paragraph, the Parties shall determine the feasibility of banning or restricting, from States not party to this Protocol, the import of products produced with, but not containing, controlled substances in Annex B. If determined feasible, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such products. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban or restrict, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

5. Each Party undertakes to the fullest practicable extent to discourage the export to any State not party to this Protocol of technology for producing and for utilizing controlled substances.

2. Paragraph 8 of Article 4 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:

8. Notwithstanding the provisions of this Article, imports referred to in paragraphs 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 and 4 bis, and exports referred to in paragraphs 2 and 2 bis, may be permitted from, or to, any State not party to this Protocol, if that State is determined by a meeting of the Parties to be in full compliance with Article 2, Articles 2A to 2E, and this Article and have submitted data to that effect as specified in Article 7.

3. The following paragraph shall be added to Article 4 of the Protocol as paragraph 9:

9. For the purposes of this Article, the term "State not party to this Protocol" shall include, with respect to a particular controlled substance, a State or regional economic integration organization that has not agreed to be bound by the control measures in effect for that substance.

F. Article 5: Special situation of developing countries

Article 5 of the Protocol shall be replaced by the following:

1. Any Party that is a developing country and whose annual calculated level of consumption of the controlled substances in Annex A is less than 0.3 kilograms per capita on the date of the entry into force of the Protocol for it, or any time thereafter until 1 January 1999, shall in order to meet its basic domestic needs, be entitled to delay for ten years its compliance with the control measures set out in Articles 2A to 2E.

2. However, any Party operating under paragraph 1 of this Article shall exceed neither an annual calculated level of consumption of the controlled substances in Annex A of 0.3 kilograms per capita nor an annual calculated level of consumption of the controlled substances of Annex B of 0.2 kilograms per capita.

3. When implementing the control measures set out in Articles 2A to 2E, any Party operating under paragraph 1 of this Article shall be entitled to use:

(a) For controlled substances under Annex A, either the average of its annual calculated level of consumption for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of consumption of 0.3 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures;

(b) For controlled substances under Annex B, the average of its annual calculated level of consumption for the period 1998 to 2000 inclusive or a calculated level of consumption of 0.2 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures.

4. If a Party operating under paragraph 1 of this Article, at any time before the control measures obligations in Articles 2A to 2E become applicable to it, finds itself unable to obtain an adequate supply of controlled substances, it may notify this to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith transmit a copy of such notification to the Parties, which shall consider the matter at their next Meeting, and decide upon appropriate action to be taken.

5. Developing the capacity to fulfil the obligations of the Parties operating under paragraph 1 of this Article to comply with the control measures set out in Articles 2A to 2E and their implementation by those same Parties will depend upon the effective implementation of the financial co-operation as provided by Article 10 and transfer of technology as provided by Article 10A.

6. Any Party operating under paragraph 1 of this Article may, at any time, notify the Secretariat in writing that, having taken all practicable steps it is unable to implement any or all of the obligations laid down in Articles 2A to 2E due to the inadequate implementation of Articles 10 and 10A. The Secretariat shall forthwith transmit a copy of the notification to the Parties, which shall consider the matter at their next Meeting, giving due recognition to paragraph 5 of this Article and shall decide upon appropriate action to be taken.

7. During the period between notification and the Meeting of the Parties at which the appropriate action referred to in paragraph 6 above is to be decided, or for a further period if the Meeting of the Parties so decides, the non-compliance procedures referred to in Article 8 shall not be invoked against the notifying Party.

8. A Meeting of the Parties shall review, not later than 1995, the situation of the Parties operating under paragraph 1 of this Article, including the effective implementation of financial co-operation and transfer of technology to them, and adopt such revisions that may be deemed necessary regarding the schedule of control measures applicable to those Parties.

9. Decisions of the Parties referred to in paragraphs 4, 6 and 7 of this Article shall be taken according to the same procedure applied to decision-making under Article 10.

Q. Article 6: Assessment and review of control measures

The following words shall be added after "Article 2" in Article 6 of the Protocol:

Articles 2A to 2E, and the situation regarding production, imports and exports of the transitional substances in Group I of Annex C

R. Article 7: Reporting of data

1. Article 7 of the Protocol shall be replaced by the following:

1. Each Party shall provide to the Secretariat, within three months of becoming a Party, statistical data on its production, imports and exports of each of the controlled substances in Annex A for the year 1986, or the best possible estimates of such data where actual data are not available.

2. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its production, imports and exports of each of the controlled substances in Annex B and each of the transitional substances in Group I of Annex C, for the year 1989, or the best possible estimates of such data where actual data are not available, not later than three months after the date when the provisions set out in the Protocol with regard to the substances in Annex B enter into force for that Party.

3. Each Party shall provide statistical data to the Secretariat on its annual production (as defined in paragraph 5 of Article 1), and, separately,

- amounts used for feedstocks,
- amounts destroyed by technologies approved by the Parties,
- imports and exports to Parties and non-Parties respectively,

of each of the controlled substances listed in Annexes A and B as well as of the transitional substances in Group I of Annex C, for the year during which provisions concerning the substances in Annex B entered into force for that Party and for each year thereafter. Data shall be forwarded not later than nine months after the end of the year to which the data relate.

4. For Parties operating under the provisions of paragraph 8 (a) of Article 2, the requirements in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article in respect of statistical data on imports and exports shall be satisfied if the regional economic integration organization concerned provides data on imports and exports between the organization and States that are not members of that organization.

S. Article 9: Research, development, public awareness and exchange of information

Paragraph 1 (a) of Article 9 of the Protocol shall be replaced by the following:

(a) Best technologies for improving the containment, recovery, recycling, or destruction of controlled and transitional substances or otherwise reducing their emissions:

T. Article 10: Financial mechanism

Article 10 of the Protocol shall be replaced by the following:

Article 10: Financial mechanism

1. The Parties shall establish a mechanism for the purposes of providing financial and technical co-operation, including the transfer of technologies, to Parties operating under paragraph 1 of Article 5 of this Protocol to enable their compliance with the control measures set out in Articles 2A to 2E of the Protocol. The mechanism, contributions to which shall be additional to other financial transfers to Parties operating under that paragraph, shall meet all agreed incremental costs of such Parties in order to enable their compliance with the control measures of the Protocol. An indicative list of the categories of incremental costs shall be decided by the meeting of the Parties.

2. The mechanism established under paragraph 1 shall include a Multilateral Fund. It may also include other means of multilateral, regional and bilateral co-operation.

3. The Multilateral Fund shall:

(a) Meet, on a grant or concessional basis as appropriate, and according to criteria to be decided upon by the Parties, the agreed incremental costs;

(b) Finance clearing-house functions to:

(i) Assist Parties operating under paragraph 1 of Article 5, through country specific studies and other technical co-operation, to identify their needs for co-operation;

(ii) Facilitate technical co-operation to meet these identified needs;

(iii) Distribute, as provided for in Article 9, information and relevant materials, and hold workshops, training sessions, and other related activities, for the benefit of Parties that are developing countries; and

(iv) Facilitate and monitor other multilateral, regional and bilateral co-operation available to Parties that are developing countries;

(c) Finance the secretarial services of the Multilateral Fund and related support costs.

4. The Multilateral Fund shall operate under the authority of the Parties who shall decide on its overall policies.

5. The Parties shall establish an Executive Committee to develop and monitor the implementation of specific operational policies, guidelines and administrative arrangements, including the disbursement of resources, for the purpose of achieving the objectives of the Multilateral Fund. The Executive Committee shall discharge its tasks and responsibilities, specified in its terms of reference as agreed by the Parties, with the co-operation and assistance of the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), the United Nations Environment Programme, the United Nations Development Programme or other appropriate agencies depending on their respective areas of expertise. The members of the Executive Committee, which shall be selected on the basis of a balanced representation of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 and of the Parties not so operating, shall be endorsed by the Parties.

6. The Multilateral Fund shall be financed by contributions from Parties not operating under paragraph 1 of Article 5 in convertible currency or, in certain circumstances, in kind and/or in national currency, on the basis of the United Nations scale of assessments. Contributions by other Parties shall be encouraged. Bilateral and, in particular cases agreed by a decision of the Parties, regional co-operation may, up to a percentage and consistent with any criteria to be specified by decision of the Parties, be considered as a contribution to the Multilateral Fund, provided that such co-operation, as a minimum:

(a) Strictly relates to compliance with the provisions of this Protocol;

(b) Provides additional resources; and

(c) Meets agreed incremental costs.

7. The Parties shall decide upon the programme budget of the Multilateral Fund for each fiscal period and upon the percentage of contributions of the individual Parties thereto.

8. Resources under the Multilateral Fund shall be disbursed with the concurrence of the beneficiary Party.

9. Decisions by the Parties under this Article shall be taken by consensus whenever possible. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement reached, decisions shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Parties present and voting, representing a majority of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 present and voting and a majority of the Parties not so operating present and voting.

10. The financial mechanism set out in this Article is without prejudice to any future arrangements that may be developed with respect to other environmental issues.

U. Article 10A: Transfer of technology

The following Article shall be added to the Protocol as Article 10A:

Article 10A: Transfer of technology

Each Party shall take every practicable step, consistent with the programmes supported by the financial mechanism, to ensure:

(a) That the best available, environmentally safe substitutes and related technologies are expeditiously transferred to Parties operating under paragraph 1 of Article 5; and

(b) That the transfers referred to in subparagraph (a) occur under fair and most favourable conditions.

V. Article 11: Meetings of the Parties

Paragraph 4 (g) of Article 11 of the Protocol shall be replaced by the following:

(g) Assess, in accordance with Article 6, the control measures and the situation regarding transitional substances;

W. Article 17: Parties joining after entry into force

The following words shall be added after "as well as under" in Article 17:

Articles 2A to 2E, and

X. Article 19: Withdrawal

Article 19 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:

Any Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary at any time after four years of assuming the obligations specified in paragraph 1 of Article 2A. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

Y. Annexes

The following annexes shall be added to the Protocol:

Annex B

Controlled substances

Group	Substance	Ozone-depleting potential
Group I		
CF_3Cl	(CFC-13)	1.0
C_2FCl_5	(CFC-111)	1.0
$C_2F_2Cl_4$	(CFC-112)	1.0
C_3FCl_7	(CFC-211)	1.0
$C_3F_2Cl_6$	(CFC-212)	1.0
$C_3F_3Cl_5$	(CFC-213)	1.0
$C_3F_4Cl_4$	(CFC-214)	1.0
$C_3F_5Cl_3$	(CFC-215)	1.0
$C_3F_6Cl_2$	(CFC-216)	1.0
C_3F_7Cl	(CFC-217)	1.0
Group II		
CCl_4	carbon tetrachloride	1.1
Group III		
$C_2H_3Cl_3$*	1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)	0.1

* This formula does not refer to 1,1,2-trichloroethane.

Annex C

Transitional substances

Group	Substance
Group I	
$CHFCl_2$	(HCFC-21)
CHF_2Cl	(HCFC-22)
CH_2FCl	(HCFC-31)
C_2HFCl_4	(HCFC-121)
$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)
$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)
C_2HF_4Cl	(HCFC-124)
$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)
$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)
$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)
$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)
C_2H_4FCl	(HCFC-151)
C_3HFCl_6	(HCFC-221)
$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)
$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)
$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)
$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)
C_3HF_6Cl	(HCFC-226)
$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)
$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)
$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)
$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)
$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)
$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)
$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)
$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)
$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)
$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)
$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)
$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)
$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)
C_3H_6FCl	(HCFC-271)

ARTICLE 2: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1992, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 29 June 1990 at the Second Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, which was held at the headquarters of the International Maritime Organization, in London from 27 to 29 June 1990.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General)

Je certifie que le texte qui precede est la copie conforme de l'Amendement adopté le 29 juin 1990 a la Deuxième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tenue au siège de l'Organisation maritime internationale, a Londres, du 27 au 29 juin 1990.

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)

Carl-August Fleischhauer

United Nations, New York
6 December 1990

Organisation des Nations Unies
New York, le 6 décembre 1990

ADJUSTMENTS TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

The Second Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer decides, on the basis of assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, to adopt adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substances in Annex A to the Protocol, as follows, with the understanding that:

(a) References in Article 2 to "this Article" and throughout the Protocol to "Article 2" shall be interpreted as references to Articles 2, 2A and 2B;

(b) References throughout the Protocol to "paragraphs 1 to 4 of Article 2" shall be interpreted as references to Articles 2A and 2B; and

(c) The reference in paragraph 5 of Article 2 to "paragraphs 1, 3 and 4" shall be interpreted as a reference to Article 2A.

A. Article 2A: CFCs

Paragraph 1 of Article 2 of the Protocol shall become paragraph 1 of Article 2A, which shall be entitled "Article 2A: CFCs". Paragraphs 3 and 4 of Article 2 shall be replaced by the following paragraphs, which shall be numbered paragraphs 2 to 6 of Article 2A:

2. Each Party shall ensure that for the period from 1 July 1991 to 31 December 1992 its calculated levels of consumption and production of the controlled substances in Group I of Annex A do not exceed 150 per cent of its calculated levels of production and consumption of those substances in 1986; with effect from 1 January 1993, the twelve-month control period for these controlled substances shall run from 1 January to 31 December each year.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1986.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1997, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1986.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2000, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1986.

6. In 1992, the Parties will review the situation with the objective of accelerating the reduction schedule.

B. Article 2B: Halons

Paragraph 2 of Article 2 of the Protocol shall be replaced by the following paragraphs, which shall be numbered paragraphs 1 to 4 of Article 2B:

Article 2B: Halons

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1992, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group II of Annex A does not exceed, annually, its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1986.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group II of Annex A does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party

producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1986. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy essential uses for which no adequate alternatives are available.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2000, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group II of Annex A does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1986. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy essential uses for which no adequate alternatives are available.

4. By 1 January 1993, the Parties shall adopt a decision identifying essential uses, if any, for the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article. Such decision shall be reviewed by the Parties at their subsequent meetings.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Adjustments, adopted on 29 June 1990 at the Second Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, which was held at the headquarters of the International Maritime Organization, in London from 27 to 29 June 1990.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General)

Je certifie que le texte qui precede est la copie conforme des Ajustements adoptés le 29 juin 1990 a la Deuxième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tenue au siège de l'Organisation maritime internationale, à Londres, du 27 au 29 juin 1990.

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques)

Carl-August Fleischhauer

United Nations, New York
6 December 1990

Organisation des Nations Unies
New York, le 6 décembre 1990

Traduzione non ufficiale

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO

Articolo 1 EMENDAMENTO

A Preambolo

1. Il sesto comma del preambolo del Protocollo sarà sostituito dal seguente testo

Determinati a proteggere lo strato di ozono adottando misure cautelari per regolamentare in maniera equa il volume mondiale totale delle emissioni di sostanze che lo impoveriscono, con l'obiettivo finale della loro eliminazione in base agli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche e dei fabbisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo,

2 Il settimo comma del preambolo del Protocollo sara sostituito dal seguente testo

Riconoscendo che occorrono disposizioni speciali per far fronte ai fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, compresa la previsione di risorse finanziarie addizionali e la possibilità di accedere a tecnologie appropriate, tenendo presente che l'ampiezza dei fondi necessari è prevedibile e che si può prevedere che tali fondi migliorerebbero in maniera sostanziale la capacità mondiale di affrontare il problema, scientificamente dimostrato, dell'impoverimento dell'ozono e dei suoi effetti nocivi,

3 Il nono comma del preambolo del Protocollo sara sostituito da quanto segue

Considerando l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale in materia di ricerca, di sviluppo e di trasferimento di tecnologie di sostituzione relative al controllo ed alla riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, in considerazione in particolar modo dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo,

B Articolo 1 *Definizioni*

1 Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo sara sostituto dal paragrafo seguente

4 L'espressione «sostanza regolamentata» significa una sostanza nell'annesso *A* o nell'annesso *B* al presente Protocollo, sia a se stante o in miscela Tale espressione comprende gli isomeri di tale sostanza, salvo diversa indicazione nell'annesso pertinente, ma esclude ogni sostanza regolamentata o miscela indicata nell'annesso pertinente come facente parte della composizione di un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di quella sostanza

2 Il paragrafo 5 dell articolo 1 del Protocollo sara sostituito dal paragrafo seguente

5 L'espressione «produzione» significa il quantitativo di sostanze regolamentate prodotte, diminuite del quantitativo distrutto da tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti e del quantitativo totale utilizzato come materia prima per la fabbricazione di altri prodotti chimici I quantitativi riciclati e utilizzati non sono considerati come «produzione»

3 Aggiungere il paragrafo in appresso all'articolo primo del protocollo

9 L'espressione «sostanza di transizione» significa una sostanza specificata all'annesso *C* del presente protocollo utilizzata sia a se stante o in miscela La definizione comprende gli isomeri di questa sostanza salvo eventuale indicazione contraria all annesso *C* ma esclude ogni sostanza di transizione qualora essa si trovi in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o per l'immagazzinamento della sostanza considerata

C Articolo 2, paragrafo 5

Sostituire il paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo con il seguente paragrafo

5 Ogni parte può, per uno qualsiasi o più dei periodi di regolamentazione, trasferire ad ogni altra parte una parte del suo livello calcolato di produzione indicato negli articoli da *2A* a *2E*, a patto che il totale combinato dei livelli calcolati di produzione delle Parti in causa per ogni gruppo di sostanze regolamentate non superi i limiti di produzione stabiliti in tali articoli per il gruppo considerato In caso di trasferimento di tali produzioni, ciascuna delle Parti interessate deve notificare al Segretariato le condizioni del trasferimento ed il periodo entro il quale esso avrà luogo.

D Articolo 2 paragrafo 6

Al paragrafo 6 dell'articolo 2, aggiungere dopo le parole «sostanze regolamentate» allorché compaiono per la prima volta, le seguenti parole·

degli annessi *A* o *B*

E Articolo 2, paragrafo 8 *a)*

Al paragrafo 8 *a)* dell'articolo 2 del Protocollo aggiungere le parole «e degli articoli da *2A* a *2E*» dopo le parole «del presente articolo» ogni qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo

F Articolo 2, paragrafo 9 *a)* i)

Al paragrafo 9*a)* i) dell'articolo 2 del Protocollo, aggiungere dopo l'«annesso *A*»' le seguenti parole·

e/o all'annesso *B)*

G Articolo 2, paragrafo 9 *a)* ii)

Al paragrafo 9 *a)* ii) dell'articolo 2 del Protocollo, sopprimere la parte di frase

in rapporto ai livelli del 1986

H Articolo 2, paragrafo 9 *c)* i)

La parte di frase in appresso è soppressa dal capoverso *c)* del paragrafo 9 dell'articolo 2 del protocollo.

che rappresenta almeno il 50 per cento del consumo totale delle Parti di sostanze regolamentate

ed è sostituita da

che rappresentano la maggioranza delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 presenti e partecipanti alla votazione nonché la maggioranza delle Parti non interessate da tale paragrafo presenti e partecipanti alla votazione

I Articolo 2, paragrafo 10 *b)*

Il testo del comma *b)* del paragrafo 10 dell'articolo 2 del protocollo e soppresso ed il paragrafo 10 *a)* dell'articolo 2 diventa il paragrafo 10

J Articolo 2, paragrafo 11

Al paragrafo 11 dell'articolo 2, aggiungere le parole «e degli articoli da *2A* a *2E*» dopo le parole «del presente articolo» ogni qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo

K Articolo *2C* - *Altri CFC interamente alogenati*

I seguenti paragrafi saranno aggiunti al Protocollo in quanto articolo 2C

Articolo 2C - *Altri CFC interamente alogenati*

1 Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso *B* non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta nello stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1997 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso *B* non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 2000 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso *B* sia ridotto a zero. Ogni parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni nazionali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

L. Articolo 2*D* - *Tetracloruro di carbonio*

I paragrafi in appresso saranno aggiunti al Protocollo come articolo 2*D*.

Articolo 2*D* - *Tetracloruro di carbonio*

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995 e successivamente per ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo II dell'annesso *B* non superi il quindici per cento annuo del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, in vista di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di detta Parte può superare questo limite nella misura del dieci per cento al massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza, regolamentata del Gruppo II dell'annesso *B* sia ridotto a zero. Ogni Parte che produce questa sostanza, si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione delle sostanze suddette sia ridotto a zero. Tuttavia, in vista di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di ciascuna Parte può superare questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

M. Articolo 2*E* - 1,1,1-*Tricloroetano (metilcloroformio)*

I paragrafi in appresso saranno aggiunti al Protocollo come articolo 2*E*.

Articolo 2*E* - 1,1,1-*Tricloroetano (metilcloroformio)*

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso *B* non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo, che il suo livello calcolato di produzione di detta sostanza non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso *B* non superi annualmente il settanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza, si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi annualmente il settanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 2000 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso *B* non supera annualmente il trenta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte la quale produce questa sostanza, si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi annualmente il trenta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e successivamente per ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso *B* sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce la sostanza si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989.

5. Le Parti esamineranno nel 1992 se sia possibile adottare un calendario di riduzioni più rapido di quello previsto nel presente articolo.

N. Articolo 3 - *Calcolo dei livelli delle sostanze regolamentate*

1. All'articolo 3 del protocollo, dopo «degli articoli 2 e» aggiungere

«2*A* a 2*E*»

2. All'articolo 3 del Protocollo, aggiungere la parte di frase «oppure all'annesso *B*» dopo «all'annesso *A*» ogni qualvolta questa parte di frase compaia nel testo dell'articolo.

O. Articolo 4 - *Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non Parti al Protocollo*

1. Sostituire i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 4 con i seguenti paragrafi:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate dell'annesso *A* provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

1-bis. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate dell'annesso *B* provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 ciascuna Parte vieta l'esportazione di una qualsiasi delle sostanze regolamentate dell'annesso *A* in uno Stato non Parte al presente Protocollo.

2-bis. A decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione di una qualsiasi delle sostanze regolamentate dell'annesso *B* in uno Stato non Parte al presente Protocollo.

3. Alla data del 1° gennaio 1992, le Parti avranno stabilito, sotto forma di annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate dell'annesso *A*, in conformità con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono opposte, in conformità con queste procedure, vietano entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non parte al presente Protocollo.

3-bis. Entro tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate dell'annesso *B*, in conformità con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono opposte, in conformita con queste procedure, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

4. Alla data del 1° gennaio 1994 le Parti avranno deciso in merito alla possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze regolamentate dell'annesso *A* ma che non contengono tali sostanze. Se questa possibilità è ammessa, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di tali prodotti in conformità con le procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non si sono opposte a ciò, secondo tali procedure, vietano oppure limitano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

4-bis. Entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti decidono in merito alla possibilità di vietare o di limitare le importazioni, da parte di ogni Stato non Parte al presente Protocollo, dei prodotti fabbricati mediante sostanze regolamentate dell'annesso *B* ma che non contengono tali sostanze. Se questa possibilità è ammessa, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di tali prodotti secondo le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non si sono opposte all'annesso, secondo tali procedure, vietano o limitano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

5. Ciascuna delle Parti scoraggia, in tutta la misura del possibile, le esportazioni delle tecnologie di produzione o di utilizzazione delle sostanze regolamentate in ogni Stato non Parte al Protocollo.

2. Il paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo è sostituito dal paragrafo seguente:

8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1-*bis*, 3, 3-*bis*, 4 e 4-*bis*, nonché le esportazioni menzionate ai paragrafi 2 e 2-*bis* possono essere autorizzate in provenienza da uno Stato non Parte al presente Protocollo, o in detto Stato, a patto che una riunione delle Parti abbia constatato che tale Stato osserva scrupolosamente le disposizioni degli articoli 2, e da 2*A* a 2*E*, nonché del presente articolo e che abbia comunicato dati a tal senso come specificato nell'articolo 7.

3. Il paragrafo in appresso sarà aggiunto all'articolo 4 del protocollo come paragrafo 9.

9. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Stato non Parte al presente Protocollo» significa, per quanto concerne ogni sostanza regolamentata, uno Stato o una organizzazione regionale d'integrazione economica che non ha accettato di essere vincolata dalle misure di regolamentazione in vigore per tale sostanza.

P. Articolo 5 - *Particolare situazione dei paesi in via sviluppo*

L'articolo 5 del Protocollo è sostituito da quanto segue:

1. Ogni Parte che è un paese in via di sviluppo ed il cui livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate dell'annesso *A* è inferiore a 0,3 kg per abitante alla data di entrata in vigore del Protocollo nei suoi confronti, oppure successivamente in ogni momento fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, per soddisfare ai suoi fabbisogni interni essenziali, a soprassedere, per dieci anni, alla osservanza dei provvedimenti di regolamentazione indicati agli articoli da 2*A* a 2*E*.

2. Tuttavia, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di cui all'annesso *A* di 0,3 kg per abitante né un livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate all'annesso di 0,2 kg per abitante.

3. Nell'applicare una misura di regolamentazione enunciata negli articoli da 2*A* a 2*E*, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata ad utilizzare:

a) trattandosi di sostanze regolamentate che figurano all'annesso *A*, sia la media del suo livello calcolato di consumo annuo per il periodo 1995-1997 compreso, sia il livello calcolato di consumo di 0,3 kg per abitante, con prevalenza per la cifra inferiore, per determinare se essa si confà alle misure di regolamentazione;

b) trattandosi di sostanze regolamentate che figurano all'annesso *B*, sia la media del suo livello calcolato di consumo annuo per il periodo 1998-2000 compreso, sia il livello calcolato di consumo di 0,2 kg per abitante, con prevalenza per la cifra inferiore, per determinare se essa si confà alle misure di regolamentazione.

4. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo la quale, in ogni tempo prima di essere sottoposta agli obblighi enunciati negli articoli da 2*A* a 2*E* derivanti da misure di regolamentazione, si trovi nella impossibilità di ottenere quantitativi sufficienti di sostanze regolamentate, può notificare questa situazione al Segretariato. Il Segretariato fa immediatamente pervenire un esemplare di questa notifica alle altre Parti le quali esaminano il problema nella loro successiva riunione e decidono gli adeguati provvedimenti da adottare.

5. L'elaborazione dei mezzi atti a consentire consentono alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 di adempiere all'obbligo di conformarsi ai provvedimenti di regolamentazione enunciati negli articoli da 2*A* a 2*E* e di applicarli, dipenderà dalla attuazione effettiva della cooperazione finanziaria prevista all'articolo 10 e del trasferimento di tecnologia previsto all'articolo 10*A*.

6. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 può in ogni tempo, comunicare per iscritto al Segretariato che, pur avendo adottato tutte le misure in suo potere, essa non è in grado di applicare una o più delle misure di regolamentazione stabilite negli articoli da 2*A* a 2*E* a causa del fatto che le disposizioni degli articoli 10 e 10*A* non sono state osservate nella misura sufficiente. Il Segretariato trasmette immediatamente un esemplare di tale notifica alle Parti che esaminano la questione nella loro successiva riunione, in debita considerazione del paragrafo 5 del presente articolo e decidono adeguati provvedimenti.

7. Durante il periodo che trascorre tra la notifica e la riunione delle Parti in cui devono essere decisi gli adeguati provvedimenti menzionati nel paragrafo 6 precedente, oppure per un periodo più lungo qualora la riunione delle Parti decida in tal senso, le procedure di cui all'articolo 8 in caso di inosservanza non saranno invocate contro la Parte che ha effettuato la notifica.

8. Una riunione delle Parti esaminerà, al più tardi entro oltre il 1995, la situazione delle Parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto concerne l'attuazione effettiva della cooperazione finanziaria ed il trasferimento di tecnologie previste a loro intenzione e adotterà le modifiche che potrebbe essere necessario apportare alle misure di regolamentazione che si applicano a tali Parti.

9. Le decisioni delle Parti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura di quella prevista all'articolo 10.

Q. Articolo 6 - *Valutazione ed esame delle misure di regolamentazione*

Aggiungere all'articolo 6, dopo le parole «articolo 2» la seguente parte di frase: «e agli articoli da 2*A* a 2*E* nonché la situazione attinente alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni di sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso *C*».

R. Articolo 7 - *Comunicazione dati*

1. Il testo dell'articolo 7 del Protocollo è sostituito da quanto segue:

1. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale essa è divenuta Parte al Protocollo, dati statistici sulla sua produzione, le sue importazioni e le sue esportazioni di ciascuna delle sostanze regolamentate dell'annesso *A* per l'anno 1986, oppure le valutazioni più precise, nella misura del possibile, in caso di mancanza di dati veri e propri.

2. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo per queste sostanze sono entrate in vigore nei confronti di detta Parte, dati statistici sulla sua produzione, sulle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze dell'annesso *B*, nonché di sostanze di transizione del gruppo I dell'annesso *C* per l'anno 1989, oppure le valutazioni più precise nella misura del possibile, in caso di mancanza di dati veri e propri.

3. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato dati statistici sulla sua produzione annua (così come definita al paragrafo 5 dell'articolo 1) e, separatamente,

sui quantitativi utilizzati come materie prime,
— sui quantitativi distrutti per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti,
— sulle importazioni ed esportazioni destinate rispettivamente alle Parti ed alle non Parti,

di ciascuna delle sostanze regolamentate degli annessi *A* e *B* nonché delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso *C*, per l'anno durante il quale sono entrate in vigore le disposizioni relative alle sostanze dell'annesso *B* nei confronti della Parte considerata e per ciascuno degli anni successivi. Questi dati sono comunicati al massimo entro nove mesi dopo la fine dell'anno al quale si riferiscono.

4. Per le Parti sottoposte alla legislazione delle disposizioni del paragrafo 8 *a)* dell'articolo 2, saranno soddisfatti gli obblighi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo relativi alla comunicazione di dati statistici sulle importazioni e le esportazioni, se l'Organizzazione regionale d'integrazione economica competente fornisce dati sulle importazioni e sulle esportazioni tra l'Organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.

S. Articolo 9 - *Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico e scambio di informazioni*

Il comma *a)* del paragrafo 1 dell'articolo 9 del Protocollo è sostituito da quanto segue:

a) Le tecnologie più adatte a migliorare il contenimento, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate e delle sostanze di transizione, o a ridurre con altri mezzi le emissioni di queste sostanze;

T. Articolo 10 - *Sistema di finanziamento*

L'articolo 10 del Protocollo è sostituito dai paragrafi seguenti:

T. Articolo 10 - *Sistema di finanziamento*

1. Le Parti istituiscono un sistema di finanziamento per assicurare alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente Protocollo una cooperazione finanziaria e tecnica in particolare per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie, al fine di consentir loro di rispettare le misure di regolamentazione previste negli articoli da 2*A* a 2*E* del Protocollo. Questo sistema di finanziamento sarà alimentato da contributi che si aggiungeranno agli altri contributi finanziari di cui beneficieranno tali Parti e coprirà tutti i costi supplementari convenuti per tali Parti affichè esse possano conformarsi alle misure di regolamentazione previste dal Protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di costi supplementari sarà stabilito dalla riunione delle Parti.

2. Il sistema creato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo comprende un fondo multilaterale. Può anche comprendere altri mezzi di finanziamento multilaterale, regionale e di cooperazione bilaterale.

3. Il Fondo multilaterale:

a) copre, a titolo gratuito o per mezzo di prestiti a condizioni di favore, secondo i casi ed in funzione di criteri che saranno stabiliti dalle Parti, i costi supplementari convenuti:

v) finanzia la cassa di liquidazione, al fine di:

i) aiutare le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 a definire i loro fabbisogni in materia di cooperazione, per mezzo di studi vertenti sui Paesi e su altre forme di cooperazione tecnica;

ii) facilitare la cooperazione tecnica al fine di far fronte ai fabbisogni individuati;

iii) divulgare in attuazione dell'articolo 9, informazioni e documentazione pertinente, organizza laboratori, stages di formazione ed altre attività affini, a favore delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo;

iv) agevolare e seguire altre forme di cooperazione bilaterale, regionale e multilaterale a disposizione delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo;

c) finanziare i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e spese di sostegno connesse.

4. Il Fondo multilaterale è posto sotto l'autorità delle Parti che ne determinano la politica generale.

5. Le Parti istituiscono un Comitato esecutivo che sarà incaricato di definire e di sorvegliare l'attuazione delle politiche operative, delle direttive ed intese amministrative, compreso l'esborso delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Fondo. Il Comitato esecutivo adempierà alle sue funzioni e responsabilità in conformità con il suo Statuto, adottato dalle Parti ed in cooperazione e con l'assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e di altri organismi appropriati in funzione dei loro rispettivi settori di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono selezionati secondo il principio di una rappresentanza equilibrata delle Parti che operano in base al paragrafo 1 dell'articolo 5 e di quelle che non operano in base a tale paragrafo, sono designati dalle Parti.

6. I contributi al Fondo multilaterale che saranno versati in valute convertibili, oppure, a titolo eccezionale, in natura e/o in valuta nazionale, sono versati dalle Parti che non sono regolamentate dal paragrafo 1 dell'articolo 5 in base alla tabella delle quote dell'ONU. Sarà incoraggiato il versamento di contributi di altre Parti. I fondi versati a titolo della cooperazione bilaterale ed in alcuni casi di cui le Parti avranno deciso di comune accordo, a titolo della cooperazione regionale, possono, fino ad una certa percentuale, ed in funzione di criteri che saranno specificati dalle Parti, essere considerati come contributi al Fondo multilaterale, a patto che questa cooperazione, come minimo:

a) abbia come unico oggetto di assicurare il rispetto delle disposizioni del Protocollo di Montreal;

b) procuri risorse addizionali;

c) copra i costi supplementari convenuti.

7. Le Parti adottano il bilancio del Fondo multilaterale corrispondente a ciascun esercizio finanziario la tabella dei contributi delle Parti.

8. Le risorse del Fondo multilaterale sono sborsate con l'accordo della Parte beneficiaria.

9. Le decisione delle Parti cui si fa riferimento nel presente articolo sono adottate mediante consenso ogni volta ciò sia possibile. Quando tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso hanno fallito e nessun accordo è stato raggiunto, le decisioni sono adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e partecipanti al voto, maggioranza che rappresenta la maggioranza dei voti delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 presenti e partecipanti al voto, e la maggioranza dei voti delle parti che non sono previste dal presente articolo, presenti e partecipanti al voto.

10. Il sistema finanziario esposto nel presente articolo non pregiudica intese future che potrebbero essere attuate riguardo ad altri problemi ambientali.

U. Articolo 10*A* - *Trasferimento di tecnologie*

L'articolo in appresso sarà aggiunto al Protocollo come articolo 10*A*:

U. Articolo 10*A* - *Trasferimento di tecnologie*

Ciascuna Parte adotta ogni possibile provvedimento compatibile con i programmi finanziati dai sistemi di finanziamento, affinché:

a) i migliori prodotti di sostituzione e tecnologie correlate che non presentino pericoli per l'ambiente siano trasferiti al più presto alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5;

b) i trasferimenti di cui al comma *a)* siano effettuati in condizioni eque e le più favorevoli possibile.

V. Articolo 11 - *Riunioni delle Parti*

Il paragrafo 4, comma *g)*, dell'articolo 11 del Protocollo è sostituito da quanto segue:

g) valutare, in attuazione dell'articolo 6, i provvedimenti di regolamentazione e la situazione per quanto concerne le sostanze di transizione;

W. Articolo 17 - *Parti aderenti dopo l'entrata in vigore*

Dopo «articolo 2», aggiungere «dagli articoli da 2*A* a 2*E*» all'articolo 17.

X. Articolo 19 - *Denuncia*

Il testo dell'articolo 19 del Protocollo è sostituito dal seguente paragrafo:

Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta data al Depositario, allo scadere di un termine di quattro anni dopo aver accettato gli obblighi specificati al paragrafo 1 dell'articolo 2A. Ogni denuncia avrà effetto allo scadere di un termine di un anno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario o ad ogni data ulteriore che può essere specificata nella notifica di denuncia.

Y. Annessi

Gli annessi in appresso sono aggiunti al Protocollo:

Annesso B

Sostanze regolamentate

Gruppo	Sostanza	Potenziale d'impoverimento dell'ozono
Gruppo I:		
CF_3Cl	(CFC-13)	1.0
C_2FCl_5	(CFC-111)	1.0
$C_2F_2Cl_4$	(CFC-112)	1.0
C_3FCl_7	(CFC-211)	1.0
$C_3F_2Cl_6$	(CFC-212)	1.0
$C_3F_3Cl_5$	(CFC-213)	1.0
$C_3F_4Cl_4$	(CFC-214)	1.0
$C_3F_5Cl_3$	(CFC-215)	1.0
$C_3F_6Cl_2$	(CFC-216)	1.0
C_3F_7Cl	(CFC-217)	1.0
Gruppo II:		
CCl	Tetracloruro di carbonio	1,1
Gruppo III:		
C2H3Cl (*)	Triclòroetano 1,1,1 (metil-cloroformio)	0,1

(*) La formula non si riferisce al Tricloroetano 1,1,2.

Annesso C

Sostanze di transizione

Gruppo	Sostanza
Gruppo I:	
$CHFCl_2$	(HCFC-21)
CHF_2Cl	(HCFC-22)
CH_2FCl	(HCFC-31)
$C2_2HFCl_4$	(HCFC-121)
$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)
$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)
C_2HF_4Cl	(HCFC-124)
$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)
$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)
$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)
$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)
C_2H_4FCl	(HCFC-151)
C_3HFCl_6	(HCFC-221)
$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)
$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)
$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)
$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)
C_3HF_6Cl	(HCFC-226)
$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)
$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)
$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)
$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)
$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)
$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)
$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)
$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)
$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)
$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)
$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)
$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)
$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)
C_3H_6FCl	(HCFC-271)

Articolo 2 - *Entrata in vigore*

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1992, sotto riserva di deposito in tale data di almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento da parte di Stati o di organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Se in questa data tale condizione non è stata soddisfatta, l'emendamento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale condizione è stata soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica sarà considerato come uno strumento che si aggiunge agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Successivamente all'entrata in vigore del presente emendamento in conformità con il paragrafo 1, questo emendamento entra in vigore per ogni altra Parte al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Certifico che il testo di cui sopra è la copia conforme dell'emendamento adottato il 29 giugno 1990 nella seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, svoltasi presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale, a Londra, dal 27 al 29 giugno 1990.

p. Il segretario generale
Il Consigliere legale
(Vice-segretario generale per gli affari legali)
Carl-August Fleischauer

Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,
6 dicembre 1990.

AGGIUSTAMENTI DA APPORTARE AL PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO A SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO.

In base a valutazioni effettuate secondo l'articolo 6 del protocollo, la seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, decide di adottare gli aggiustamenti e le riduzioni della produzione o del consumo delle sostanze regolamentate che figurano all'annesso *A* del protocollo come segue, rimanendo inteso che:

a) l'espressione «il presente articolo» nel testo dell'articolo 2 e l'espressione «articolo 2» nell'insieme del testo del protocollo saranno interpretate come riferentesi agli articoli 2, 2*A* e 2*B*;

b) nell'insieme del testo del protocollo, l'espressione «paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2» sarà interpretata come riferentesi agli articoli 2*A* e 2*B*;

c) l'espressione «paragrafi 1, 3 e 4» che compare nel testo del paragrafo 5 dell'articolo 2 sarà interpretata come riferentesi all'articolo 2*A*.

A. Articolo 2*A*-CFC

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del protocollo diviene il paragrafo 1 dell'articolo 2*A* intitolato: «Articolo 2*A*-CFC». I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 sono sostituiti dai paragrafi in appresso che saranno numerati come paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 2*A*.

2. Durante il periodo che va dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso *A* non superi il 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di queste sostanze nel 1986; a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di regolamentazione di dodici mesi per queste sostanze andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995 e, successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso *A* non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1997 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso *A* non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ciascuna parte la quale produce una o più di queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni essenziali fondamentali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

5. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso *A* sia ridotto a zero. Ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali, delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

6. Nel 1992 le parti esamineranno la situazione in vista di accelerare le misure di riduzione di cui nel calendario.

B. Articolo 2*B* - *Halons*

I paragrafi in appresso sostituiranno, come paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 2 b, il paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo:

Articolo 2*B* - *Halons*

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1992 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso *A* non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi il suo livello di produzione del 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso *A* non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna parte la quale produce una o più di queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo sarà applicato salvo se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali per le quali non esiste una soddisfacente soluzione di sostituzione.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna parte si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso *A* sia ridotto a zero. Ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali per le quali non esiste una soddisfacente soluzione di sostituzione.

4. Alla data del 1° gennaio 1993, la parti adotteranno una decisione che determini, se del caso, le utilizzazioni essenziali ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Questa decisione sarà riesaminata dalle parti nelle loro successive riunioni.

Certifico che il testo precedente è la copia conforme degli aggiustamenti adottati il 29 giugno 1990 nella seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, svoltasi presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale a Londra, dal 27 al 29 giugno 1990.

p. Il segretario generale
Il Consigliere giuridico
(Vice-segretario generale per gli affari legali)
Carl-August Fleischauer

Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,
6 dicembre 1990.

93A3037

MINISTERO DEL TESORO

N. 95

Media dei titoli del 18 maggio 1993

Titolo	Media
ndita 5% 1935	58,800
dimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
rtificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,175
» » » 21- 4-1987/94	94,175
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,575
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,800
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	101
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,650
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,575
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,700
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,975
rtificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	102,800
» » » Ind. 1- 6-1988/93	99,975
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,300
» » » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93	100,850
» » » » 19- 8-1986/93	100,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,325
» » » » 18- 9-1986/93	100,475
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	100,750
» » » » 1-11-1988/93	100,350
» » » » 18-11-1987/93	101,650
» » » » 19-12-1986/93	102,800
» » » » 1- 1-1989/94	100,375
» » » » 1- 2-1989/94	100,325
» » » » 1- 3-1989/94	100,600
» » » » 15- 3-1989/94	100,350
» » » » 1- 4-1989/94	100,450
» » » » 1- 9-1989/94	100,025
» » » » 1-10-1987/94	100,400
» » » » 1-11-1989/94	100,050
» » » » 1- 1-1990/95	100,025
» » » » 1- 2-1985/95	101,375
» » » » 1- 3-1985/95	100,100
» » » » 1- 3-1990/95	99,975
» » » » 1- 4-1985/95	99,225
» » » » 1- 5-1985/95	99,375
» » » » 1- 5-1990/95	99,975
» » » » 1- 6-1985/95	99,525
» » » » 1- 7-1985/95	99,525
» » » » 1- 7-1990/95	100,050
» » » » 1- 8-1985/95	98,950
» » » » 1- 9-1985/95	98,850
» » » » 1- 9-1990/95	99,975
» » » » 1-10-1985/95	99,200
» » » » 1-10-1990/95	99,950
» » » » 1-11-1985/95	99,800
» » » » 1-11-1990/95	100,050
» » » » 1-12-1985/95	100,650
» » » » 1-12-1990/95	100,125
» » » » 1- 1-1986/96	100,175
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,625
» » » » 1- 1-1991/96	99,975
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96	100,075
» » » » 1- 3-1986/96	99,950
» » » » 1- 4-1986/96	98,875
» » » » 1- 5-1986/96	99,075
» » » » 1- 6-1986/96	99,075
» » » » 1- 7-1986/96	98,550

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	97,800
» » » »		1- 9-1986/96	97,900
» » » »		1-10-1986/96	98,675
» » » »		1-11-1986/96	99,450
» » » »		1-12-1986/96	100,825
» » » »		1- 1-1987/97	100,050
» » » »		1- 2-1987/97	100 —
» » » »		18- 2-1987/97	100,025
» » » »		1- 3-1987/97	99,200
» » » »		1- 4-1987/97	98,125
» » » »		1- 5-1987/97	98,225
» » » »		1- 6-1987/97	98,825
» » » »		1- 7-1987/97	98,150
» » » »		1- 8-1987/97	98,025
» » » »		1- 9-1987/97	98,150
» » » »		1- 3-1991/98	98,275
» » » »		1- 4-1991/98	98,125
» » » »		1- 5-1991/98	98,275
» » » »		1- 6-1991/98	98,500
» » » »		1- 7-1991/98	98,350
» » » »		1- 8-1991/98	98,175
» » » »		1- 9-1991/98	98,250
» » » »		1-10-1991/98	98,150
» » » »		1-11-1991/98	98,100
» » » »		1-12-1991/98	98,375
» » » »		1- 1-1992/99	98,225
» » » »		1- 2-1992/99	97,950
» » » »		1- 3-1992/99	97,925
» » » »		1- 4-1992/99	97,675
» » » »		1- 5-1992/99	97,975
» » » »		1- 6-1992/99	98,125
» » » »		1- 8-1992/99	97,850
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,900
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,325
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,650
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1-10-1992/95	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	101,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	101,100
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	100,175
» » »	12,00%	1-11-1991/96	100,325
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,975
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	100,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	101,025
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	101,775
» » »	12,50%	1-11-1990/97	101,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	101,825
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	101,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	99,950
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	99,800
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	99,650
» » »	12,00%	18- 5-1992/99	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,775
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	98,825
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	98,900
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	99,075
» » »	12,00%	1- 9-1992/2002	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,00%	22- 7-1985/93	99,050
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	99,550
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98,100
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98,200
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	98,675
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	97,900
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	97,700
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	97,550
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	97,325
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	102,100
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	98 —
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100,100
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	104,400
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	102,550
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103,450
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	104,550
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	107,150
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	103,250
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	105,450
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	104,750
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	—
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	105,225
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	106,250
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	108 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M18053

N. 96

Media dei titoli del 19 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,200
» » » 21- 4-1987/94	94,225
» » C T O 12.50% 1- 6-1989/95	98,025
» » » 12.50% 19- 6-1989 95	100,525
» » » 12.50% 18- 7-1989 95	100,900
» » » 12.50% 16- 8-1989 95	100 525
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100 700
» » » 12.50% 19-10-1989 95	100,575
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,300
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100,775
» » » 12,50% 17- 1-1990 96	101.250
» » » 12,50% 19- 2-1990 96	100.975
» » » 12,50% 16- 5-1990 96	101 100
» » » 12 50% 15- 6-1990 96	100,950
» » » 12 50% 19- 9-1990 96	100.925
» » » 12 50% 20-11-1990 96	101,175
» » » 10.25% 1-12-1988 96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991 97	101.250
» » » 12 00% 17- 4-1991 97	101.650
» » » 12 00% 19- 6-1991 97	100.725
» » » 12.00% 20- 1-1992 98	100.800
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	101,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8 75% 17- 7-1987 93	99,500
» » » 8 50% 19- 8-1987 93	101 —
» » » 8.50% 18- 9-1987 93	101.500
» » » 13 95% 1- 1-1990 94	100.875
» » » 13 95% 1- 1-1990 94 II	102,900
» » » TR 2 5% 1983 93	102,800
» » » Ind 1- 6-1988 93	99,950
» » » » 18- 6-1986 93	99,925
» » » » 1- 7-1988 93	100.350
» » » » 17- 7-1986 93	99.975
» » » » 1- 8-1988 93	100.825
10 8 1986 93	100.175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,375
» » » » 18- 9-1986/93	100,475
» » » » 1-10-1988/93	100,225
» » » » 20-10-1986/93	100,800
» » » » 1-11-1988/93	100,400
» » » » 18-11-1987/93	101,850
» » » » 19-12-1986/93	102.800
» » » » 1- 1-1989/94	100,425
» » » » 1- 2-1989/94	100,450
» » » » 1- 3-1989/94	100.550
» » » » 15- 3-1989/94	100,400
» » » » 1- 4-1989/94	100,475
» » » » 1- 9-1989/94	100 —
» » » » 1-10-1987/94	100,475
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100,025
» » » » 1- 2-1985/95	101,375
» » » » 1- 3-1985/95	100,100
» » » » 1- 3-1990/95	100,125
» » » » 1- 4-1985/95	99,400
» » » » 1- 5-1985/95	99,525
» » » » 1- 5-1990/95	100,175
» » » » 1- 6-1985/95	99,650
» » » » 1- 7-1985/95	99,650
» » » » 1- 7-1990/95	100,100
» » » » 1- 8-1985/95	98,950
» » » » 1- 9-1985/95	98,975
» » » » 1- 9-1990/95	100,125
» » » » 1-10-1985/95	99,300
» » » » 1-10-1990/95	100,025
» » » » 1-11-1985/95	99,875
» » » » 1-11-1990/95	100,075
» » » » 1-12-1985/95	100,650
» » » » 1-12-1990/95	100,275
» » » 98 » 1- 1-1986/96	100,375
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,400
» » » » 1- 1-1991/96	100.075
» » » » 1- 2-1986/96	100,250
» » » » 1- 2-1991/96	100,075
» » » » 1- 3-1986/96	100 —
» » » » 1- 4-1986/96	99,125
» » » » 1- 5-1986/96	99.250
» » » » 1- 6-1986/96	99,250
» » » » 1- 7-1986/96	98,650

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,900
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,450
»	»	»	»	1- 2-1987/97	100,325
»	»	»	»	18- 2-1987/97	100,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,350
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,375
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,550
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,700
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,300
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,500
»	»	»	»	1-10-1991/98	98,300
»	»	»	»	1-11-1991/98	98,400
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,575
»	»	»	»	1- 1-1992/99	98,450
»	»	»	»	1- 2-1992/99	98,075
»	»	»	»	1- 3-1992/99	98,100
»	»	»	»	1- 4-1992/99	98,050
»	»	»	»	1- 5-1992/99	98,125
»	»	»	»	1- 6-1992/99	98,375
»	»	»	»	1- 8-1992/99	98,075

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,550
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,700
Buoni Tesoro Pol			12,00%	1-10-1992/95	100,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	101,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	101,225
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	100,400
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	100,400
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	100,500
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	100,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,950
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	102,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	102,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	102,125
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	102,200
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	100,200
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	100,025
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	99,950
»	»	»	12,00%	18- 5-1992/99	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,300
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	99,200
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	99,325
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	99,475
»	»	»	12,00%	1- 9-1992/2002	99,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro F C U				22- 7-1985/93	9,00%	99 -
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,625
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,350
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,075
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	104,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,600
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,350
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,200
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	100,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,550
				2? 3-1992/97	10,20%	105,025
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	108 —

93M19053

Il contabile del portafoglio dello Stato

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma del presidente dell'Ente autonomo «Fiera del Levante», in Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1993, registro n. 4 Industria, foglio n. 165, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Gaetano Piepoli è stato confermato per un quadriennio presidente dell'Ente autonomo «Fiera del Levante», con sede in Bari.

93A3035

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa esercizi turistici - C.E.T. - Soc. a r.l.», con sede in Roma, costituita il 28 agosto 1946 per rogito notaio Vincenzo Colapietro ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Andrea Manzi.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio edilizio tra cooperative Ferentinum - Soc. coop. va a r.l.», con sede in Roma, costituita il 6 maggio 1987 per rogito notaio Ernestina Annunziata ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, la dott.ssa Tiziana Scarabotti.

93A3036

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in comune di Abano Terme

Con provvedimento n. 3558 del 16 giugno 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Hotel Terme Millefiori di Bertolini Domenico e Anna Maria, con sede in Abano Terme (Padova), via Busonera n. 73, partiva IVA 00204190284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Millefiori», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Cester Alberto.

Con provvedimento n. 6013 del 13 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di conferire, per il motivo in premesso esposto, a parziale modifica della deliberazione di giunta regionale n. 3558 del 16 giugno 1992, il carattere di provvisorietà, previsto al comma 1, dell'art. 55 della legge regionale n. 40/89, all'autorizzazione ad aprire ad esercitare lo stabilimento termale, denominato «Millefiori», sito in comune di Abano Terme (Padova), accordata alla ditta Hotel Terme Millefiori S.n.c. di Bertolini D. e A. M., partita IVA 00204190284 con sede in Abano Terme (Padova).

Con provvedimento n. 6603 del 9 novembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Terme Orvieto di Carraro Tiziano e C., con sede in Abano Terme (Padova), via Barbieri n. 13, partiva IVA 00114830284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Orvieto», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, estetica, inalazioni, aerosol, grotta, piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Poli Laerte.

93A3018

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI - di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **~~SOVERATO (Catanzaro)~~**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza dei Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria 'AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742 43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189